

Articolo 1

Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
 - “*ISEE*”: indicatore della situazione economica equivalente;
 - “*Scala di equivalenza*”: la scala di cui all'Allegato 1, parte integrante del presente decreto;
 - “*Prestazioni*”: prestazioni sociali agevolate, ovvero prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, incluse quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del diritto allo studio universitario;
 - “*Richiedente*”: il soggetto che effettua la richiesta della prestazione;
 - “*Beneficiario*”: il soggetto al quale è rivolta la prestazione;
 - “*Persona non autosufficiente*”: persona con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché persona nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero persona la cui condizione di non autosufficienza con riferimento alla perdita permanente, totale o parziale, delle abilità fisiche, psichiche, sensoriali, cognitive e relazionali, da qualsiasi ragione determinata, con conseguente incapacità di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto rilevante di altre persone sia stata accertata da Unità di valutazione multidisciplinari per l'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 6;
 - “*DSU*”: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'articolo 9;
 - “*Ultima dichiarazione dei redditi*”: dichiarazione dei redditi presentata o certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la DSU, relative ai redditi dell'anno precedente. Se al momento in cui deve essere presentata la DSU, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, per ultima dichiarazione si intende la dichiarazione o la certificazione dell'anno precedente alla presentazione della DSU.

Articolo 2

ISEE

1. L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. L'applicazione dell'indicatore ai fini della selezione dei beneficiari delle prestazioni, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, lettera m), della Costituzione. L'indicatore è determinato secondo le modalità di cui al comma 2 con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, come definito ai sensi dell'articolo 3.
2. L'ISEE è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al comma 3, e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.
3. L'ISE è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 4, e del quindici per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 5.
4. L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalità stabilite agli articoli 6 e 7, limitatamente alle seguenti:
 - a. prestazioni assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone non autosufficienti;
 - b. prestazioni rivolte ai componenti minorenni, nonché prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, in presenza di genitori non conviventi con il beneficiario.

5. L'ISEE può essere sostituito da analogo indicatore, definito "ISEE corrente" e calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 8 e secondo le modalità ivi descritte.
6. L'ISEE è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU, di cui all'articolo 9, trasmesso al Sistema informativo dell'ISEE, di cui all'articolo 10.

Articolo 3

Nucleo familiare

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare.
3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari diversi esclusivamente nei seguenti casi:
 - a. quando sussiste separazione giudiziale;
 - b. quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c. p. c. o dell'omologazione della separazione consensuale di cui all'articolo 711 c. p. c.;
 - c. quando sussiste abbandono da parte di uno dei coniugi o esclusione di uno dei coniugi dalla potestà sui figli o suo allontanamento ai sensi dell'articolo 333 del codice civile;
 - d. quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e. quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.
5. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2 del presente articolo. Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Articolo 4

Indicatore della situazione reddituale

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, i seguenti redditi riferiti all'anno precedente la presentazione della DSU:
 - a) reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF, con sottrazione delle componenti di cui al comma 2. Il reddito complessivo è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi;
 - b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta - compresi i redditi soggetti al regime dei contribuenti minimi di cui all'art. 27 del DL 98/2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011, i redditi soggetti al regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all'art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i redditi fondiari sottoposti al regime della "cedolare secca" di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 23 del 2011, i redditi dei lavori socialmente utili di cui all'art. 24

del DPR 600 per la parte eccedente i 3.098,74 euro di cui all'art.24, comma 1-bis del DPR 600 del 1973, le rendite corrisposte dai fondi pensione quota parte maturata dal 2007, i premi di produttività con applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% - con l'esclusione dei redditi di natura finanziaria, determinati ai sensi della successiva lettera h);

- c) ogni altra componente reddituale, anche se esente - compresi i redditi erogati da organismi internazionali; la franchigia prevista per i lavoratori frontalieri di cui al comma 16 sexies dell'art. 29 del DL n. 216 del 2011, la franchigia di 3.098,74 euro prevista all'art. 52, comma 2, lettera d-bis) del TUIR per i lavoratori socialmente utili, gli abbattimenti forfetari spettanti sui canoni di locazione, la franchigia di 7.500 euro prevista al comma 2, dell'art. 69 del Tuir per i proventi derivanti da attività sportive dilettantistiche, lavoro accessorio di cui all'art.70 della Legge Biagi,ecc.;
 - d) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato (**valutare se eliminare la lettera**);
 - e) assegni mantenimento figli effettivamente percepiti;
 - f) trattamenti a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a) (**in attesa di dizione più puntuale**);
 - g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU di cui all'art. 13 del DL 201/2011, nonché agli artt.8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011, se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1 del presente articolo. **Tali redditi si assumono rivalutando la rendita catastale del 5%**;
 - h) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato all'articolo 5, il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di due punti percentuali.
2. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate, è approvato il modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione. In tale sede sono indicate puntualmente le tipologie di redditi esenti, di redditi oggetto di imposta sostitutiva e di redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta che rilevano ai fini ISEE.
3. All'ammontare del reddito complessivo di cui al comma 1, lettera a), deve essere sottratto fino a concorrenza:
- a) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;
 - b) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;[documentazione come da disciplina fiscale per alimenti]
 - c) fino ad un massimo di 6.000 euro, le spese sanitarie per disabili e le spese per l'acquisto di cani guida indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;

- d) l'importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA.
 - e) fino ad un massimo di 2.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente e dei redditi da lavoro assimilati pari al 20% dei redditi medesimi.
4. Dalla somma dei redditi come determinata ai sensi dei commi 1 e 3, si sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti componenti:
- a) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di euro 7.000;
 - b) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione di proprietà, una franchigia pari a 3.000 euro, accresciuta di 500 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 7.000;
 - c) nel caso del nucleo facciano parte persone per le quali sia stata accertata una invalidità superiore al 66%, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 3.500 euro;
 - d) nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in alternativa alla componente di cui alla lettera c), la spesa sostenuta per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'INPS e integrata con i contributi versati, fino ad un massimo di 9.000 euro, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3.
5. Nel caso il richiedente sia beneficiario di uno dei trattamenti di cui al comma 1, lettera f), ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE è sottratto dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal richiedente nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Articolo 5

Indicatore della situazione patrimoniale

1. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore medio nell'anno precedente la presentazione della DSU del patrimonio immobiliare di cui al comma 2, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 3.
2. Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini IMU. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre nell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.
3. Patrimonio all'estero. Con il medesimo provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, si provvede all'elencazione puntuale delle voci del patrimonio all'estero che rilevano ai fini dell'indicatore della situazione patrimoniale.
4. Il patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti di seguito specificate:
 - a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi;
 - b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
 - c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);
 - d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;

- e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
- g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).;
- i) per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza;
- l) patrimonio estero
5. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 5.000 euro. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale, di cui all'articolo 4.

Articolo 6

Prestazioni rivolte a persone non autosufficienti

1. Per le prestazioni assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, anche di natura monetaria o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi, rivolte a persone non autosufficienti di maggiore età, l'ISEE è calcolato nelle modalità di cui ai commi seguenti. Per le medesime prestazioni rivolte a persone non autosufficienti minori di anni 18, l'ISEE è calcolato nelle modalità di cui all'articolo 7.
2. Esclusivamente ai fini delle prestazioni di cui al presente articolo e fatta comunque salva la possibilità di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3, il nucleo familiare della persona non autosufficiente, oltre che dal beneficiario, è composto dal coniuge, anche se con diversa residenza anagrafica, secondo le regole di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, nonché dai figli minori di anni 18, secondo le regole di cui all'articolo 3, comma 4, nonché dai figli minori conviventi di anni 26 a carico ai fini IRPEF del beneficiario ovvero del coniuge.
3. In riferimento al nucleo familiare di cui al comma 2, viene calcolato l'indicatore della situazione economica equivalente secondo le modalità di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, fatta eccezione per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, per le quali non si applica la detrazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d).
4. In caso di presenza di figli della persona non autosufficiente non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2, l'ISEE di cui al comma 3, è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1, parte integrante di questo decreto. Le componenti aggiuntive non si considerano qualora, in caso di prestazioni di natura monetaria o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi, il valore annuale della

singola prestazione sia inferiore a euro 7.000. Per le prestazioni diverse da quelle erogate in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, l'ente che ne disciplina l'erogazione individua la tipologia e il livello di prestazioni per i quali le componenti aggiuntive non sono considerate.

5. Le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta di una delle prestazioni di cui al presente articolo, nonché nei 5 anni precedenti, continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante.

Articolo 7

Prestazioni rivolte a minorenni o per il diritto allo studio universitario

1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni rivolte ai componenti minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:
 - a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
 - b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore.
 - c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
 - d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici;
2. Per le prestazioni rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) ed b) del comma 1, l'ISEE di cui all'articolo 2, comma 2, è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, parte integrante del presente decreto.
3. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, in presenza di genitori non conviventi con il beneficiario, il beneficiario medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, ovvero di uno di essi, nel caso ricorra uno dei casi di cui all'articolo 3, comma 3, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
 - a) il beneficiario risulta residente fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine in alloggio non di proprietà di un suo membro;
 - b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati non inferiori a 6.500 euro in riferimento ad un nucleo familiare di una persona.[queste sono le regole vigenti fissate con provvedimento del miur]

Articolo 8

ISEE corrente

1. In presenza di un ISEE in corso di validità riferito all'ultima dichiarazione dei redditi, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi del comma 2, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:
 - a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
 - b) lavoratori dipendenti a tempo determinato o con contratti di lavoro atipico [verificare] non occupati, ai quali non sia stato rinnovato il contratto o sia stato risolto il rapporto di lavoro, dopo aver svolto attività della medesima natura per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti il mancato rinnovo o la risoluzione dell'ultimo contratto;

- c) lavoratori autonomi che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.
2. L'ISEE corrente può essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 30% dell'indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi del comma 4, rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 4.
 3. L'indicatore della situazione reddituale corrente è ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, facendo riferimento ai seguenti redditi:
 - a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;
 - b) redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività;
 - c) trattamenti di natura assistenziale o previdenziale, se non precedentemente indicati, a qualunque titolo percepiti dallo Stato o da altre amministrazioni pubbliche, anche se esenti fiscalmente conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.

Nei casi di cui alla lettera a), del comma 1, i redditi di cui al presente comma possono essere ottenuti moltiplicando per 12 i redditi conseguiti nel mese antecedente la presentazione della DSU.

4. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale corrente, i redditi di cui alla lettera a) e b), del comma 3, sostituiscono i redditi di analoga natura presenti nell'ultima dichiarazione dei redditi, mentre i trattamenti di cui alla lettera c) sostituiscono i trattamenti dichiarati in DSU per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria
5. Fermi restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 4.
6. [controlli e validità per un'unica prestazione e fino al cambiamento della propria condizione]

Allegato 1
Scala di equivalenza

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, del presente decreto, sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni per nuclei familiari con figli minorenni:

- a) 0,2 in caso di tre figli minorenni, 0,35 in caso di quattro figli minorenni, 0,5 in caso di almeno cinque figli minorenni;
- b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati.

Allegato 2

Componente aggiuntiva

1. Ai fini del computo dell'ISEE della persona non autosufficiente per le prestazioni di cui all'articolo 6, per tener conto della situazione economica dei figli non inclusi, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), nel nucleo familiare della persona non autosufficiente medesima, per ogni figlio è calcolata una componente aggiuntiva, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità seguenti:
 - a) è calcolato l'indicatore della situazione economica, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, riferito al solo figlio, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;
 - b) le donazioni di cui all'articolo 6, comma 5, non entrano nel calcolo di cui alla lettera a);
 - c) l'indicatore della situazione economica di cui alla lettera a) è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza;
 - d) al valore di cui al punto c) è sottratto un ammontare di euro 9.000;
 - e) se la differenza di cui al punto d) è positiva, tale differenza è moltiplicata per 0,2; se la differenza è negativa, non vi è componente aggiuntiva;
 - f) la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera e) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario.Le componenti aggiuntive, calcolate per ciascun figlio secondo le modalità di cui al presente comma, integrano l'ISEE della persona non autosufficiente di cui all'articolo 6, comma 3.
2. Ai fini del computo dell'ISEE per le prestazioni rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per tener conto della situazione economica del genitore non convivente, è calcolata una componente aggiuntiva secondo le modalità seguenti:
 - a) è calcolato l'indicatore della situazione economica, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, riferito al solo genitore non convivente, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;
 - b) l'indicatore della situazione economica di cui alla lettera a) è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza e moltiplicato per 0,3;
 - c) moltiplicare il valore di cui alla lettera b) per un fattore di proporzionalità, pari ad 1 nel caso di un solo figlio non convivente e maggiorato di 0,5 per ogni figlio non convivente successivo al primo; i figli non conviventi che non fanno parte del nucleo familiare del beneficiario non rilevano ai fini del calcolo del fattore di proporzionalità;
 - d) la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera c) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario.

La componente aggiuntiva, calcolata secondo le modalità di cui al presente comma, integra l'ISEE del beneficiario della prestazione richiesta, ai sensi dell'articolo 7, comma 2.